

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

 N°

OGGETTO: CONF. SERVIZI PROVINCIA BAT – IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATA IN CANOSA DI P. E MINERVINO MURGE – DITTA BLEU S.R.L. - PROCEDURA COORDINATA V.I.A.-A.I.A. – INDIRIZZI E DIRETTIVE

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 19,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1[^] convocazione, sotto la Presidenza del **dott. Pasquale Di Fazio** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal SINDACO e dai CONSIGLIERI:

Ernesto La Salvia

1.	DI FAZIO	Pasquale	PRESIDENTE del CONSIGLIO					
2.	CRISTIANI	Antonietta						
3.	BUCCI	Carmine	14. SINIGALIA	Sergio				
4.	CAPOZZA	Antonio N.	15. SINESI	Sabino				
5.	CASTROVILLI	Antonio	16. CAPORALE	Sabino A.				
6.	FILIPPONE	Edoardo	17. VENTOLA	Francesco				
7.	DIAFERIO	Giuseppe	18. DI PALMA	Nicola				
8.	PELLEGRINO	Cosimo	19. PETRONI	Maria Angela				
9.	SELVAROLO	Sabina	20. MATARRESE	Giovanni				
10.	METTA	Giuseppe	21. DI NUNNO	Saverio				
11.	PAVONE	Giovanni B.	22. LANDOLFI	Nadia G.O.				
12.	IMBRICI	Fortunato	23. SABATINO	Antonio				
13.	DONATIVO	Giuseppe	24. PAPAGNA	Luciano Pio				

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma e Castrovilli

Pertanto, i presenti sono 23 e gli assenti 2

Assistono alla seduta gli Assessori: Basile – Vicesindaco, Lomuscio, Minerva, Piscitelli, Princigalli e Quinto.

Omissis

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- con nota del 12-05-2009 acquisita al protocollo comunale in pari data con il n. 15511, la Provincia di Bari Servizio Ambiente convocava la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/01 nell'ambito della procedura coordinata A.I.A. V.I.A. proposta dalla ditta BLUE s.r.l. di Minervino Murge fissandone lo svolgimento per il giorno 28 Maggio 2009 per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi di cui all'art. 9 della L.R. n. 340/2000;
- il progetto era relativo alla "Realizzazione di una Discarica per Rifiuti non Pericolosi ricadente nelle particelle 12 e parte della 22 del foglio catastale 77 nel Comune di Canosa di Puglia e nelle particelle 492, 493, 9, 84, 85, 176, 185, 258, 175, 194, 196, 208, 255, 256, 257, 254, 14, 15, 236 (parte), 235 (parte), 295, 296, 335, 336, 337, 334 (parte), 333 (parte), 332 (parte), 299 (parte) e 298 (parte) del foglio catastale 14 del Comune di Minervino Murge", per una volumetria complessiva di ca. 4.685.000 mc. e una capacità di ca. 3.800.000 mc. netti di rifiuti abbancabili e per una estensione di ca. mq. 204.156;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26-05-2009 il Comune di Canosa di Puglia per una serie di motivazioni attinenti, tra gli altri, aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, geomorfologici, idrogeologici, ribadiva la propria volontà di opporsi al rilascio di nuove autorizzazioni, nonché, l'assoluta contrarietà acchè fossero localizzati, autorizzati, approvati nuovi insediamenti relativi a discariche in c.da Tufarelle e in tutto il territorio comunale e, pertanto, esprimeva parere non favorevole alla localizzazione sul territorio comunale della discarica di rifiuti speciali proposta dalla Società "Blue s.r.l," di Minervino Murge e, quindi, di essere contrario alla realizzazione del nuovo impianto;
- in data 28-05-2009, in occasione della Conferenza di Servizi programmata e sopra richiamata, il Sindaco pro-tempore esprimeva parere non favorevole per le motivazioni riportate nella Deliberazione di C. C. n. 25 del 26-05-2009;
- in data 29-06-2010 con nota acquisita al protocollo di questo comune il 30-06-2010 con il n. 17843 l'Amm.re unico della BLEU s.r.l. di Lanciano (CH) comunicava di aver acquisito, con atto del 14.06.2010 Rep. 30844 a rogito del Notaio Dott. Sergio Sideri da Lanciano, dalla BLUE s.r.l. di Minervino Murge (BT), il ramo d'azienda commerciale avente per oggetto il progetto della discarica sita nei comuni di Canosa di Puglia e Minervino Murge in località Tufarelle, il cui procedimento autorizzativo era in corso di svolgimento presso la Provincia Barletta Andria Trani e che, in quanto relativo ad attività contigua e complementare all'attività di discarica già in corso di svolgimento era da ritenersi a tutti gli effetti progetto di ampliamento operando, a suo dire, la clausola di cui all'art. 1 lett. b dell'atto di transazione redatto secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 17 del 22-03-1999 e stipulato in data 30.03.1999;

- la Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio, con provvedimento dirigenziale n. 108 del 20/02/2012, concedeva alla BLEU s.r.l. l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P per l'intervento discarica rifiuti non pericolosi nei comuni di Canosa di Puglia e Minervino Murge con le condizioni e prescrizioni, tra le altre, di seguito riportate:
 - che non vengano conferiti in discarica i rifiuti biodegradabili ed, in particolar modo, i codici CER 18 e 20, al fine di permettere un più rapido recupero dei valori paesaggistici dell'area e della funzione della stessa e, di conseguenza, che non venga realizzato l'impianto per il recupero dei biogas previsto in progetto;
 - che le acque meteoriche vengano trattate e separate come previsto dalla normativa vigente e che le stesse non vengano recapitate nel torrente Locone ma stoccate e smaltite;
- la Provincia BAT ha convocato con nota del 29-06-2012 prot. 38643, acquisita al protocollo comunale del 03-07-2012 n. 18642, la seconda seduta della conferenza di servizi per il prosieguo dell'istruttoria dello stesso progetto "Realizzazione di una Discarica per Rifiuti non Pericolosi ricadente nelle particelle 12 e parte della 22 del foglio catastale 77 nel Comune di Canosa di Puglia e nelle particelle 492, 493, 9, 84, 85, 176, 185, 258, 175, 194, 196, 208, 255, 256, 257, 254, 14, 15, 236 (parte), 235 (parte), 295, 296, 335, 336, 337, 334 (parte), 333 (parte), 332 (parte), 299 (parte) e 298 (parte) del foglio catastale 14 del Comune di Minervino Murge" proposto oggi dalla BLEU s.r.l. nell'ambito della procedura coordinata di V.I.A. A.I.A., per il giorno 24-07-2012;

Considerato che:

sotto il profilo ambientale

- la realizzazione della discarica da parte della ditta BLEU s.r.l. prevede una volumetria complessiva di 4.685.000 mc. e una capacità di 3.800.000 mc. netti di rifiuti abbancabili e per una estensione di mq. 204.156, capacità, da sola, confrontabile con tutti gli impianti già esistenti in zona e addirittura confrontabile con la capacità residua di tutte le discariche autorizzate nella Regione Puglia;
- attualmente insistono sulla stessa porzione di territorio e in aree immediatamente adiacenti:
 - 1) una discarica di rifiuti speciali (ex 2B) della stessa ditta Bleu s.r.l. per una capacità max di 1.465.000 mc. netti di rifiuti abbancabili e per una estensione di 64.855 mq. circa;
 - 2) una discarica di rifiuti speciali della ditta CO.BE.MA per una capacità autorizzata di 200.000 mc. e per una estensione di 24.720 mq. circa, ormai esaurita;
 - 3) un impianto di stoccaggio (bacini) e trattamento rifiuti liquidi speciali ditta SOLVIC s.r.l. di Canosa per una capacità max di 216.000 mc. e per una estensione di 133.640 mq. circa;
- in data 28/7/2008 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Comune di Canosa di Puglia, la Regione Puglia-Assessorato all'Ambiente, la Provincia di Bari-Assessorato all'Ambiente, l'ARPA Puglia, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL BAT, i titolari delle ditte COBEMA, SOLVIC, BLEU per il "Coordinamento ed integrazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientale in località Tufarelle nel Comune di Canosa di Puglia";
- il Protocollo d'Intesa è stato ratificato con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 23 Dicembre 2008 n. 2598 pubblicata sul BURP n. 20 del 3 Febbraio 2009;
- con il predetto Protocollo di intesa è stato istituito un apposito Tavolo tecnico di coordinamento con sede operativa presso il Comune di Canosa di Puglia nel quale ARPA Puglia ed il Sindaco di Canosa di Puglia svolgono rispettivamente le funzioni di coordinamento tecnico-scientifico e di coordinamento amministrativo;
- il Tavolo tecnico di coordinamento dovrà raggiungere i seguenti obiettivi con riferimento all'area denominata "Tufarelle":

- a) definizione di uno specifico piano di monitoraggio e controllo ambientale, anche in collaborazione ad altri organismi operanti nel settore, finalizzato alla costruzione di un quadro ambientale di riferimento sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e i cittadini:
- b) divulgazione, con apposite pubblicazioni e/o iniziative pubbliche, dei dati ambientali;
- c) favorire lo scambio reciproco di informazioni e forme di consultazione in ordine alle attività di competenza;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 15/10/2008 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra il Comune di Canosa di Puglia e l'ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) per il supporto tecnico scientifico all'Amministrazione comunale relativamente all'attività di monitoraggio in aree industriali del territorio comunale a rischio ambientale, alla definizione di eventuali processi di delocalizzazione dall'area urbana di attività industriali ed al supporto alle decisioni in relazione ad attività nel settore energetico e del ciclo dei rifiuti;
- l'ENEA nella sua "NOTA CONCLUSIVA Relativa all'attività ENEA al Tavolo Tecnico istituito per il Coordinamento e l'integrazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientale in Contrada Tufarelle", tra le altre criticità evidenziate, rilevava che:
 - "non è chiaro il tipo di circuito idrico sotterraneo sottostante le discariche (falda libera o in pressione).
 - non è definito in modo chiaro e univoco la direzione di flusso di falda presente nei calcari [Omissis]", fattore determinante nello studio dei possibili effetti dell'inquinamento.
- il Comune di Canosa di Puglia, al fine di supportare gli studi e ricerche programmati e dichiarati necessari e indispensabili dal Tavolo tecnico e dall'ENEA, con Deliberazione di G.C. n. 348 del 22-11-2011 approvava il progetto per la "Caratterizzazione in località Tufarelle" nell'ambito del finanziamento del PO FESR 2007/2013 – Asse II – Linea 2.5 – Azione 2.5.4 - Bonifica dei siti di interesse nazionale e regionale inquinati;
- al momento il progetto è in fase di approvazione e avrà come seguito la caratterizzazione dell'intera area interessata dagli impianti;

sotto il profilo idrogeomorfologico e geotecnico

- il contesto specifico, interessato dall'intervento proposto, rientra in un più vasto sistema ambientale caratterizzato da una condizione di transizione geomorfologica e paesaggistico-ambientale tra l'ambito più ampio della fascia pedemurgiana e quella della valle del fiume Ofanto. Le caratteristiche litologiche, geomorfologiche e geotecniche del sottosuolo calcarenitico, contraddistinto da alti livelli di porosità, disconnessioni e fratture profonde, interessanti talvolta l'intero banco, permettono di ravvisare rischi, considerevoli e irreversibili, connessi alla contaminazione dei suoli, del sottosuolo e della falda profonda ad opera dei percolati, in particolare:
 - il raggiungimento in falda profonda, attraverso le fratture profonde che caratterizzano l'ammasso calcarenitico, di eventuali percolati derivanti da eventi eccezionali dovuti alla possibile rottura dei sistemi di protezione, anche in considerazione degli effetti cumulativi rivenienti dalla compresenza nel sito di analoghe attività di stoccaggio, costituisce una tra le condizioni di rischio a cui il sistema agricolo è più direttamente esposto, amplificata dalle dimensioni dell'intervento;
 - il sito è collocato all'interno delle aree esposte a rischio di onda di piena prodotta da eventi eccezionali dovuti alla accidentale rottura dello sbarramento del bacino di detenzione sul torrente Locone con la consequenziale contaminazione di aree e sistemi ambientali superficiali posti a valle dello stesso (fiume Ofanto), oltre che collocati lungo il percorso di deflusso del torrente;

- con riferimento agli elaborati cartografici del P.A.I. si rileva che l'area interessata dall'intervento proposto è posta in adiacenza dell'area individuata dal PAI come "alveo attivo" o "fascia di pertinenza fluviale" assoggettata alle verifiche di cui agli artt. 6-10 delle NTA del PAI. Tale area, seppure confinata e perimetrata secondo la particolare conformazione geomorfologica dei luoghi, è indicativa del rischio inondazione e frana che interesserebbe tutte le aree a valle della stessa, in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi e, non tanto, per il successivo defluire delle acque che poi convoglierebbero nel torrente Locone, quanto per i dissesti geomorfologici che potrebbero originare, peraltro, verificatisi nel recente passato con il crollo di interi setti di delimitazione delle cave;

sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

- la particella interessata più propriamente dall'intervento (p.lla 12 del foglio 77) secondo il P.R.G. approvato con Deliberazione di G.R. n. 118 del 15 Febbraio 2005 in conformità delle risultanze e prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 2118 del 09 Dicembre 2003 ricadeva in "ZONE PRODUTTIVE: D3 e D4" con destinazione "cava in attività" (Artt. 72, 73 e 99 N.T.A.);
- secondo la variante allo strumento urbanistico adottata con Deliberazione di C.C. n. 58 del 09 Ottobre 2006 e approvata con Deliberazione di C.C. n. 2 del 12 Gennaio 2007 ricadeva in "PARCO TERRITORIALE DI TUFARELLE (VERDE DI RIMBOSCHIMENTO)" con destinazione "cava in attività" (Artt. 88 e 99 N.T.A.);
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 934 del 04-06-2009 approvava la variante di adeguamento del P.R.G. al PUTT/P del Comune di Canosa di Puglia adottata con Delibere di C.C. n. 71 del 29-12-2006 e n. 25 del 24-04-2007 pur muovendo una serie di rilievi alla variante adottata fra i quali, per quanto attiene alla fattispecie che ci occupa, di non aver individuato nella "Individuazione degli ambiti territoriali distinti" il "SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE – Tematismo beni naturalistici" il Parco Territoriale Tufarelle e, di non aver individuato lo stesso Parco quale AMBITO TERRITORIALE ESTESO di tipo "A" (valore paesaggistico eccezionale). La variante, necessitando degli approfondimenti richiesti ed evidenziando che dagli stessi sarebbero derivate previsioni pianificatorie non coerenti con le disposizioni di tutela paesaggistica, veniva trasmessa a questo Comune perché fossero introdotte le necessarie modifiche così come formulate dal C.U.R. pur evidenziando che le previsioni di tipo urbanistico sarebbero rimaste senza variazioni rimanendo confermate le previsioni del P.R.G. vigente. Il Comune ha inteso controdedurre alle prescrizioni formulate dalla Regione Puglia attribuendo al Parco Territoriale Tufarelle AMBITO TERRITORIALE ESTESO di tipo "C"(valore paesaggistico distinguibile). La variante al PRG di adeguamento al PUTT/P, così proposta, è stata adottata con Deliberazione di C.C. n. 37 del 30-07-2009 e sottoposta alla approvazione da parte della Regione Puglia. (Artt. 74.10.4 e 97 N.T.A.)
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 935 del 04-06-2009, nell'approvare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 la variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle del Comune di Canosa di Puglia, adottata con Deliberazione di C.C. n. 58/2006 e approvata con Deliberazione di C.C. n. 2/2007, prendeva atto dell'elevato valore paesaggistico dell'area e delle sue potenzialità e rilevato che nelle aree sono presenti attività non compatibili con le finalità del Parco quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali e impianto di trattamento acque reflue, **prescriveva** che le N.T.A. all'art. 88 fossero così modificate: "Il Parco Territoriale di Tufarelle comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti (cava in attività ovvero discarica in esercizio, ndr) non potranno essere oggetto

di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico" e in tal senso rilasciava il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT. Il Comune di Canosa di Puglia con Deliberazione n. 36 del 30-07-2009 approvava in via definitiva la variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle del Comune di Canosa di Puglia apportando le modifiche prescritte dalla Regione Puglia con la richiamata Deliberazione di G.R. n. 935 del 04-06-2009;

- il Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia adottato (ai sensi dell'art. 11 comma 4 – legge Regionale n. 20/2011) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2011, e non ancora approvato, attribuisce alla particella n. 12 del foglio 77 la destinazione urbanistica "Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti" (Art. 14.16 PUG/S e 47.6 PUG/P);

sotto il profilo localizzativo

il progetto di discarica proposto dalla BLEU s.r.l. è in contrasto con i criteri previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 28/12/2009 n. 2668 – "Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia", BURP n. 16 del 26-01-2010, laddove ai criteri relativi alla "Localizzazione Impiantistica", prescrive, paragrafo 15.1,punto 6:

"localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178, commi 1 e 3, del Dlgs 152/06 s.m.i.)".

Nello specificare stabilisce che "I criteri così definiti si applicano ai nuovi impianti, agli ampliamenti e alle varianti sostanziali proposte relative agli impianti esistenti [Omissis]".

L'insediamento BLEU s.r.l. è localizzato in adiacenza all'impianto di trattamento reflui della S.OL.VI.C. s.r.l. e, quest'ultimo a sua volta ubicato a esigua distanza dalla discarica di rifiuti speciali della CO.BE.MA, per cui sia che trattasi di nuovo impianto sia che si intenda ritenerlo ampliameno di quello esistente, tale progetto è in contrasto con i criteri localizzativi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2668/2009.

sotto il profilo della sostenibilità ambientale

la porzione di territorio denominato "Tufarelle", negli ultimi tempi, risulta oggetto di un progressivo interesse derivante da settori diversi da quelli legati alla gestione dei rifiuti e quindi soggetto al verificarsi di condizioni di manifesta incoerenza tra le funzioni oltre che al verificarsi di situazioni di impedimento da parte dei soggetti operanti nel settore agricolo nel poter accedere alle opportunità offerte dai sistemi di finanziamento comunitario quali:

- la presenza del Parco Regionale del fiume Ofanto;
- la redazione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale e il Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 entrambi incentrati sul ruolo ed il rilancio dello spazio agricolo come valore identitario e sul concetto di multifunzionalità agricola e qualità;
- il ruolo dei comuni di Canosa di Puglia e di Minervino Murge inseriti all'interno di una più ampia strategia alla scala di Area Vasta, confermando la porzione di territorio in questione quale possibile ambito ospitante attività di supporto alle vocazioni agricole confortate da una forte ripresa nei settori delle produzioni di qualità e dove il contesto territoriale si va costituendo come forte elemento identificato;
- il rilancio del settore edilizio e del recupero dell'esistente patrimonio abitativo con evidenti ricadute sulla estrazione di materiali per l'edilizia di pregio e con caratteristiche bioclimatiche e ad elevato contenimento energetico (tufo).

Rilevato che:

- con nota del 23.07.2009 (prot. n. 8269), acquisita agli atti della Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Bari Servizio Ambiente per la medesima data, la Regione Puglia, Servizio Urbanistica ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'"Impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi", in quanto l'intervento, relativamente "agli aspetti urbanistici, è in contrasto con la vigente variante al P.R.G. (del Comune di Canosa di Puglia) approvata con D.G.R. n. 935 del 04.06.2009, che tipizza l'area di intervento quale Parco Territoriale oggetto di specifica Tutela Paesitico Ambientale. In riferimento alla classificazione operata dal PUTT/p l'area oggetto di intervento per la parte di territorio ricadente in agro di Minervino Murge ricade in un ATE di tipo "C" e parte in ATE di tipo "D"[...]; per quanto riguarda il territorio di Canosa ricade in ATE di tipo "A", giusto adeguamento al PUTT/p ed in particolare ricade nell'area annessa al Torrente Locone, nonché nell'area annessa al Tratturello Lavello-Minervino che costituiscono gli Ambiti Territoriali Distinti direttamente tutelati dalle N.T.A. del PUTT/P [...] (giusta adeguamento al PUTT/p del P.R.G. vigente di Canosa di Puglia approvato con D.G.R. n. 934 del 04.06.2009".
- l'area oggetto di intervento è posta a ridosso del reticolo principale e del reticolo secondario in zona di *Fascia di pertinenza fluviale*, per la quale deve essere verificata preventivamente la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica attraverso uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica da sottoporre a valutazione dell'AdB-Puglia ai sensi degli artt. 4 e 10 delle N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) vigente;

Ritenuto che:

- le cave immediatamente a monte e adiacenti quelle oggetto di intervento sono state teatro di un evento causato da apporti metereologici particolarmente intensi, con conseguenti crolli di interi setti e sedi viarie tali da creare gravi pregiudizi alla pubblica e privata incolumità per cui non è trascurabile il rischio che tali pregiudizi possano ripresentarsi in occasione di altri eventi meteorici compromettendo sia la pubblica e privata incolumità che la salvaguardia ambientale;

Vista e richiamata la Deliberazione di G.R. n. 935 del 04-06-2009;

Viste e richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 26-05-2009 e n. 36 del 30-07-2009;

Atteso che, in sede di discussione, sono stati proposti indirizzi e richieste di emendamento, in atti, da parte di consiglieri comunali. Su questi ultimi emendamenti sono stati resi, seduta stante, i pareri favorevoli di legge da parte del Dirigente LL.PP. e da parte del Segretario Generale;

Visti gli esiti delle singole votazioni sui citati emendamenti presentati;

Ritenuto di dover approvare la proposta così come depositata ed emendata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni – Ambiente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 25 Consiglieri presenti in aula.

Delibera

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto:

- 1) di condividere il parere contrario già espresso con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26-05-2009 facendo proprie le motivazioni e argomentazioni già a supporto della stessa e limitatamente alle motivazioni riprese ed elencate in premessa;
- 2) di prendere atto della volontà statuita con Deliberazione di G.R. n. 935 del 04-06-2009 di tutelare il Parco Territoriale Tufarelle realizzando opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco e la bonifica dei siti inquinati non consentendo alle attività esistenti ampliamenti, nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico
- 3) di demandare alla Provincia Barletta Andria Trani, titolare della emanazione del provvedimento finale:
 - di accertare se, con riferimento alla Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio D.D. n. 108 del 20-02-2012, 1) la portata della limitazione in materia di tipologia di rifiuti conferibili; 2) la condizione imposta relativa al divieto di realizzazione dell'impianto per il recupero del biogas; 3) il divieto di recapitare le acque meteoriche nel torrente Locone con realizzazione di un impianto di stoccaggio; 4) il divieto di realizzare alcun intervento all'interno delle aree annesse o di pertinenza degli ATD, per le varianti sostanziali di natura progettuale connesse, non inducano a valutare lo stesso come nuovo progetto, sostanzialmente diverso da quello originario inizialmente proposto;
 - di accertare, per il tramite della AdB-Puglia e sulla base delle considerazioni e motivazioni esposte in premessa, se sussistano le condizioni, sotto l'aspetto geologico, idrogeologico e geomorfologico perché l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi possa essere ubicato in contrada Tufarelle nei siti individuati, anche ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/2009 recante "Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia" Cap. 15- Localizzazione impiantistica con riferimento all'aspetto della Tutela da dissesti e calamità, nonché del D.lgs. n. 36 del 13/01/2003 (art. 3 co. 3 e art. 9 co. 1) Allegato 1 "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" 2.1 Ubicazione.
 - di prendere in esame il rapporto ENEA presentato al Tavolo Tecnico istituito per il "Coordinamento e l'integrazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientale in Contrada Tufarelle", con riferimento alla necessità di procedere con la Caratterizzazione del sito denominato Tufarelle, prima di ogni altra valutazione;
- 4) di invitare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alla Conferenza di Servizi facendo proprie tutte le argomentazioni innanzi elencate perché siano esposte in sede di Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Barletta Andria Trani;

Con successiva e separata votazione, su richiesta del Consigliere Filippone, il Consiglio Comunale, con 24 voti a favore ed 1 astensione espressamente dichiarata dal Consigliere Petroni, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione prontamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente LL.PP. – Manutenzione – Ambiente ai sensi dell'ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE F.to Ing. Sabino Germinarlo

Parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Pasquale Mazzone

Omissis																	
Omnooro	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•